

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. CONTENUTO DEI SERVIZI

Il laboratorio è l'unico soggetto responsabile nei confronti di terzi per tutte le attività da lui stesso svolte.

Il laboratorio si obbliga a fornire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.

1.1. Il laboratorio ASET S.p.A. deve usare ogni ragionevole competenza, cura e diligenza nella prestazione dei servizi in accordo con i termini dell'incarico;

1.2. Il laboratorio ASET S.p.A. deve impiegare i metodi, le prove, le tecnologie, il personale e le fonti di informazione necessarie;"

1.3. L'accettazione dell'offerta implica l'adesione alle presenti condizioni Generali di Fornitura e costituisce la formalizzazione dell'accordo tra il laboratorio ASET S.p.A. ed il committente/Cliente (Contratto). Si precisa inoltre che si ritiene accettata l'offerta e di conseguenza le presenti Condizioni, nel momento in cui il laboratorio riceve i campioni da parte del committente/cliente;

1.4. Salvo accordi diversi presi con il Laboratorio e specificati in offerta, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di un suo incaricato. Ove il campionamento non sia eseguito dal laboratorio ASET S.p.A. il Committente/Cliente è responsabile della rappresentatività dei campioni, del loro imballo, trasporto, conservazione e consegna in conformità alle prescrizioni delle procedure analitiche cui i campioni debbono essere sottoposti. Inoltre è responsabilità del Committente/Cliente l'effettuazione del prelievo sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal laboratorio ASET S.p.A.;

1.5. Il laboratorio ASET riceverà la spedizione dei campioni da analizzare nel rispetto della prassi commerciale ed il rischio

di perimento e di danno ricadrà esclusivamente sul Committente o sullo spedizioniere;

1.6. All'invio dei campioni debbono essere sempre indicati il numero dell'offerta di riferimento, la denominazione dei campioni e/o l'eventuale codice di riferimento desiderato.

1.7. Il committente ha l'obbligo di informare il Laboratorio ASET S.p.A., sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori inerenti al materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi.

1.8. Il Laboratorio aziendale conserva i campioni sui quali ha eseguito la prova e/o eventuali contro campioni per almeno 7 giorni a decorrere dalla data dei Rapporti di Prova salvo specifiche richieste del committente o il particolare indice di degradabilità del prodotto o definito per legge, ad eccezione dei campioni per la microbiologia che sono eliminati al termine dell'analisi;

1.9. Eventuale presenza del Committente all'esecuzione dell'analisi. Tale contributo dovrà essere specificato nelle modalità e nelle condizioni in fase della proposizione della richiesta da parte dello stesso Committente.

1.10. In casi particolari ed in base alle caratteristiche del campione pervenuto, il Laboratorio potrebbe utilizzare metodi diversi da quelli in precedenza concordati o indicati nell'offerta, senza inficiare il rispetto delle normative vigenti. Tali casi potrebbero verificarsi per esigenze organizzative o in seguito a valutazioni tecniche effettuate dal Laboratorio, per garantire l'affidabilità del dato analitico. Il laboratorio garantirà esplicita comunicazione al cliente di tali variazioni soprattutte nonché dell'eventuale scostamento economico, per cui è richiesta esplicita approvazione da parte del cliente.

1.11. Il laboratorio potrebbe affidare a fornitori esterni qualificati (ovvero

rev 03 del 24/12/2025

ASET S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)
P. IVA/Reg.Impr 01474680418 - R.E.A. n.144561
Cap.soc. euro 10.493.910,00 i.v.

tel 0721.83391 - fax 0721.855256
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Fano ai sensi dell'art.2497 C.C. e ss.





previa verifica della relativa competenza), **prove analitiche** solo nei seguenti casi:

- per ragioni impreviste ed eccezionali (Es.: guasto

improvviso di una apparecchiatura, etc.);

- attività non eseguite dal Laboratorio analisi ma che sono affidate a laboratori esterni.

In tali casi il cliente verrà preventivamente informato dal Responsabile di Laboratorio o da ADDA mediante mail o comunicazione scritta e dovrà dare il proprio consenso. Sul rapporto di prova il Laboratorio riporterà l'indicazione che la prova è stata eseguita in subappalto.

Con il simbolo (£) sono identificate le prove eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi accreditate.

Con il simbolo (#) sono identificate le prove eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate.

1.12. Nel caso di richiesta di modifica dei parametri da analizzare da parte del cliente, il Laboratorio redigerà opportuna "Variazione offerta economica" DRQU57 che dovrà essere accettata dal cliente;

1.13. Nel caso di richiesta di esecuzione prove per cui è stata emessa un'offerta non più in corso di validità (1 anno), qualora le condizioni economiche siano rimaste invariate, è possibile prorogare la validità dell'offerta tramite DRQU72 "Proroga offerta economica";

1.14. I riferimenti al parametro (misurando) verranno riportati secondo quanto previsto dalle leggi applicabili.

1.15. I risultati delle prove eseguite sui campioni da parte del Laboratorio ASET S.p.A. vengono comunicati al Committente mediante elaborazione del Rapporto di Prova che sarà congiuntamente firmato da RLAB e TLAB autorizzato;

1.16. I Rapporti di Prova in originale verranno inviati a mezzo posta oppure consegnati a mano al Committente: se possibile sarà stabilita anche la consegna della copia di detti documenti per posta elettronica;

1.17. La documentazione riguardante il controllo di qualità dei risultati (carte di

controllo, tarature etc.) e i dati grezzi sono considerati documenti interni e non sono compresi nei servizi offerti. Il laboratorio provvede all'archiviazione del Rapporto di Prova e delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate per un periodo di almeno 10 anni.

1.18. Tempi di consegna dei Rapporti di Prova: le analisi dei campioni seguiranno un programma che verte su una scadenza prefissata nell'offerta. Il laboratorio non sarà responsabile della mancata esecuzione del servizio offerto o di eventuale ritardo nel suo espletamento qualora ciò derivi da causa ad esso non imputabile;

Per le prestazioni richieste in regime di urgenza o fuori dall'orario di servizio, se dichiarate tali dal Responsabile del Laboratorio cui viene richiesta la prestazione, si applica la maggiorazione pari al 20% della tariffa, previo accordo con il cliente.

Le prestazioni affidate ad un laboratorio terzo possono essere ricaricate per un massimo del 15% dell'importo complessivo del servizio.

1.19 Il laboratorio autorizza il cliente alla pubblicazione degli Rdp firmati ed emessi sul suo sito internet aziendale e/o divulgazione all'esterno secondo necessità, tenendo conto che ogni RdP non può essere riprodotto se non integralmente.

2. RISERVATEZZA

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservate a soggetti che non siano autorizzati, sia durante che dopo la cessazione del contratto. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi che non compromettano in alcun modo il carattere

rev 03 del 24/12/2025

Member of CISQ Federation



della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento del presente contratto. Il laboratorio autorizza il cliente alla divulgazione all'esterno degli Rdp emessi secondo necessità, tenendo conto che ogni Rdp non può essere riprodotto se non integralmente. La riservatezza delle informazioni relative al cliente pervenute da fonti esterne (fonti diverse dal cliente stesso) per esempio reclami, autorità in ambito legislativo, sono come da contratto, riservate fra il cliente e il laboratorio; allo stesso tempo la nostra società mantiene riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) non rilevandola al cliente, a meno di accordi presi con la fonte

stessa (ad esempio, anonimizzando la fonte prima di inviare le informazioni).

3. CONDIZIONI COMMERCIALI

3.1 Il pagamento dell'importo complessivo previsto per l'espletamento del servizio, dovrà avvenire tramite bonifico bancario o in contanti entro e non oltre i termini specificati nella fattura.

3.2 In caso di ritardo del pagamento il Committente corrisponderà alla Società ASET S.p.A., dal momento della scadenza fino all'effettivo saldo, gli interessi moratori come da D.lgs 231/02.

4. RECLAMI

Il Committente potrà sollevare reclami dall'avvenuta comunicazione del servizio fornito dal Laboratorio ASET S.p.A. tramite l'apposito form presente sul sito internet aziendale www.asetservizi.it, nella sezione Laboratorio analisi.

I reclami ricevuti verranno gestiti dal Laboratorio come previsto dal proprio Sistema di Gestione Integrato.

La procedura di riferimento dei reclami è disponibile su richiesta.

5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra il Laboratorio e il Committente riguardo l'analisi del campione dovranno avvenire per iscritto (e-mail, fax, posta, etc.).

6. NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicheranno le norme del Codice civile e le Leggi dello Stato Italiano.

7. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto sarà demandata alla competenza del Foro di Pesaro.